I.

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 983/79 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 222/77 relativo al transito comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, per l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati in campo doganale (4), prevede che l'adeguamento degli importi espressi in unità di conto in alcune disposizioni adottate in materia doganale formeranno oggetto di disposizioni particolari;

considerando che il suddetto articolo 2, paragrafo 4, si riferisce alle disposizioni relative al transito comunitario e che il regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario (5), ha previsto degli importi espressi in unità di conto, da un lato, nelle disposizioni relative alla garanza forfettaria e, dall'altro, in quelle applicabili alle merci a seguito dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli;

considerando che l'importo della garanzia forfettaria espresso in unità di conto deve essere sostituito da un importo espresso in unità di conto europee; che, per semplificare il compito degli utenti e delle amministrazioni doganali e conservare al sistema di garanzia forfettaria un certo grado di stabilità, è opportuno stabilire il controvalore dell'unità di conto europea in moneta nazionale solo una volta all'anno; che, dalla sua fissazione nel 1969, l'importo massimo della garanzia forfettaria risulta essere allo stato attuale

inadeguato, tenuto conto in particolare dell'incidenza del tasso di inflazione sul valore delle merci; che di conseguenza è opportuno modificare l'importo massimo della garanzia forfettaria;

considerando che, per le operazioni di transito comunitario che formano oggetto di una dichiarazione registrata entro il 30 giugno 1980, il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto resta quello in vigore il 31 dicembre 1977;

considerando che il massimale oltre il quale è chiesta la presentazione di un documento di transito comunitario interno, per giustificare il carattere comunitario delle merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli, può essere soppresso in base all'esperienza acquisita e nell'intento di semplificare le formalità richieste da parte di viaggiatori che superano le frontiere interne;

considerando che a tal fine è opportuno modificare gli articoli 32 e 49 nonché il modello III dell'allegato del regolamento (CEE) n. 222/77,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 222/77 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 32 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 32

1. Ogni Stato membro può accettare che la persona terza fisica o giuridica che si costituisce garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 garantisca, con un solo atto e per un importo forfet-

⁽¹⁾ GU n. C 306 del 22. 12. 1978, pag. 3.

⁽²⁾ Parere reso l'8 maggio 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 24 gennaio 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

tario di settemila unità di conto europee per dichiarazione, il pagamento dei dazi e altri diritti e tributi eventualmente esigibili in occasione di qualsiasi operazione di transito comunitario effettuata sotto la sua responsabilità, chiunque sia l'obbligato principale. Quando il trasporto delle merci presenta rischi maggiori, tenuto conto fra l'altro dell'incidenza dei dazi e degli altri diritti e tributi di cui esse sono passibili in uno o più Stati membri, l'importo forfettario è fissato dall'ufficio di partenza ad un livello superiore.

La costituzione della garanzia di cui al primo comma deve formare oggetto di un atto conforme al modello III di cui all'allegato.

- 2. Il controvalore in monete nazionali dell'unità di conto europea applicabile nel regime di transito comunitario è stabilito una volta all'anno.
- 3. Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 57:
- a) i trasporti di merci che possono dar luogo all'aumento dell'importo forfettario, nonché le condizioni in cui tale aumento è applicabile;
- b) le condizioni in cui è stabilito che la garanzia di cui al paragrafo 1 si applica ad una determinata operazione di transito comunitario;
- c) le modalità di applicazione del controvalore in monete nazionali dell'unità di conto europea. *.
- 2. Il testo dell'articolo 49 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 49

- 1. Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli, sempreché non si tratti di merci destinate a fini commerciali.
- 2. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci che, in virtù del paragrafo 1, non circolano vincolate al regime del transito comunitario:
- a) quando sono dichiarate come merci comunitarie senza che esista alcun dubbio sulla veridicità di tale dichiarazione;
- b) negli altri casi, su presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per certificare il carattere comunitario di tali merci. >
- 3. Il modello III di atto costitutivo della garanzia che figura nell'allegato è sostituito dal modello di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 1 relative alla modifica dell'importo della garanzia forfettaria sono applicabili solo alle operazioni di transito comunitario che formano oggetto di una dichiarazione registrata dopo il 30 giugno 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. MONORY

ALLEGATO

MODELLO III

TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

(Sistema di garanzia forfettaria)

I. IMPEGNO DEL GARANTE

1.	Il (la) sottoscritto(a)(1)
	domiciliato(a) in(2)
	si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di
2.	Il (la) sottoscritto(a) si obbliga ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle competenti autorità degli Stati membri di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, senza poterlo differire e sino a concorrenza di 7 000 unità di conto europee per ogni singolo certificato di garanzia.
3.	Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di garanzia.
	Il contratto di garanzia può essere rescisso in qualsiasi momento dal(la) sottoscritto(a), nonché dallo Stato membro nel cui territorio si trova l'ufficio di garanzia.
	La rescissione prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla sua notificazione all'altra parte.
	Il (la) sottoscritto(a) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito comunitario, coperte dal presente impegno, che hanno avuto inizio anteriormente alla data in cui la rescissione ha avuto effetto, anche se il pagamento di dette somme è richiesto successivamente.
4.	(3) Ai fini del presente impegno, il (la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio a

⁽¹⁾ Cognome e nome o ragione sociale.
(2) Indirizzo completo.
(3) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno Stato membro, il garante designa, in ciascuno degli altri Stati membri indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata. Le giurisdizioni rispettive dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, capoversi secondo e quarto, devono essere stipulati mutatis mutandis.

Stato membro	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo
1	
••••••	
2	
	••••••
3	••••••
4	

5	
6	
7	
8	
	·
presso uno dei don	procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto nicili eletti, saranno fatte, a tutti gli effetti, a lui (lei) stesso(a). riconosce la competenza delle giurisdizioni rispettive dei luoghi in cui ha
) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a iù domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.
	Fatto a, addì
	Firma (¹)
II. ACCETTAZIONE DE	LL'UFFICIO DI GARANZIA
Ufficio di garanzia di	
Impegno del garante ac	cettato il
	Timbro e firma

⁽¹⁾ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: • Buono a titolo di garanzia •.